

12 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna, sia per motivi di decoro, sia per motivi di sicurezza ed igiene.

Art. 53

Sepoltura privata - rinuncia - revoca - decadenza - estinzione

1 - La rinuncia alla concessione di un'area cimiteriale, anche in presenza di cappella o tomba non dà diritto al concessionario di ricevere alcun rimborso o compenso. Nel caso di presenza di feretri, il concessionario rinunciario è obbligato a proprie spese a provvedere alla tumulazione dei medesimi in altra sepoltura. Il comune ha la facoltà di riconcedere in uso a privati o enti, la sepoltura liberata, in ordine alla presentazione delle richieste e dietro pagamento della tariffa in vigore all'atto della concessione.

2 - Fermo restando quanto previsto dall'Art. 52 comma 6 del presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tali casi con la revoca della concessione da parte del sindaco, verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Della decisione presa l'amministrazione comunale dovrà darne notizia al concessionario o, in difetto, mediante apposito avviso da pubblicare all'albo comunale e quello del cimitero per 60 giorni consecutivi.-

3 - Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, il sindaco ha la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritti, se reperibili; in caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4 - Le concessioni di area e sepolture private si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto della concessione se entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza non sia stata presentata, dagli aventi diritto, domanda di rinnovo, ovvero con la soppressione del cimitero.

Art. 54

Sepolture individuali Loculi- Ossari- Nicchie per urne cinerarie

- La concessione in uso di manufatti costruiti o ristrutturati dal Comune a sepoltura individuale (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.) può essere fatta:

- a) Per i loculi di nuova costruzione o ristrutturati, fino al massimo del 50% dei loculi disponibili, soltanto a favore del richiedente di età superiore ad anni 60 e relativo coniuge anche se di età inferiore, purchè ricorrano i requisiti di residenza di cui all'Art. 55 lett. b) del presente regolamento.
- b) Per i loculi di nuova costruzione o ristrutturati lasciati a disposizione, soltanto in presenza di salma o ceneri e semprechè ricorrano i requisiti di residenza di cui all'Art. 55 Lett. b) del presente regolamento, in caso di decesso di persona coniugata, il coniuge superstite, anche se di età inferiore ad anni 60, può ottenere la concessione del loculo accanto ad uso proprio.
- c) Per gli ossari, solo in presenza di resti mortali o ceneri per ossari.
- d) Per le nicchie, solo in presenza di urne cinerarie.

" DA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA " Del. CONSIGLIO COMUNALE n.36
del 29.09.1998

- La concessione in uso di sepolture individuali o loculi non può essere trasferita a terzi, ma può essere soltanto retrocessa al comune, il quale ha la facoltà di accettare detta restituzione, in caso di accettazione, il rinunciatario ha diritto di ottenere la restituzione della somma pagata al momento della concessione, con esclusione delle spese di bollo, diritti, etc.

- La concessione in uso di sepoltura individuale o loculo è fissata in anni 50 dalla data di tumulazione della salma. Il Comune ha comunque la facoltà, in caso di necessità di loculi, di procedere alle operazioni di estumulazioni anche prima dello scadere di detto periodo, con la possibilità di riconcedere detti manufatti, dopo essere ristrutturati, a privati richiedenti nel rispetto delle disposizioni fissate al comma 1° lettera a) e b) del presente articolo e dietro pagamento della tariffa vigente. Nel caso in cui il nuovo richiedente sia parente entro il 2° grado in line a retta con la salma estumulata, questo ha diritto di prelazione alla nuova concessione dietro pagamento della tariffa vigente e sempreché ricorrano le condizioni di cui al comma 1° lettera a) e b) di cui sopra.

- La concessione in uso degli ossari per resti mortali o ceneri e delle nicchie per urne cinerarie è fissata in anni 99 a partire dalla data di concessione.)

Art. 55

Modalità di concessione di Loculi

1) I loculi di nuova costruzione o ristrutturazione vengono assegnati fino ad esaurimento della disponibilità (50% dei loculi costruiti o ristrutturati) come segue:

a) priorità assoluta per le salme tumulate provvisoriamente in altro loculo in attesa della costruzione dei nuovi o ristrutturazione dei vecchi. L'assegnazione in ordine alla data della morte deve essere fatta per fila, a scelta del richiedente, da sinistra verso destra, in base alle disponibilità del momento. Nel caso che il richiedente sia coniuge superstite, questo ha la facoltà di richiedere in concessione il loculo accanto.

b) al richiedente che ha oltre 60 anni di età, con il criterio di scelta di cui alla lettera a) e in base ad una graduatoria così formata:

- Anni di età compiuti dal richiedente;

- Richiedente residente nel comune punti 100;

- Richiedente residente in altro comune - ex pacianese che sia nato a Paciano o che vi sia stato residente per almeno 10 anni - punti 80;

- Richiedente residente in altro comune che sia stato residente a Paciano per un periodo inferiore ad anni 10 o che sia legato da parentela entro il 1° grado con famiglia di pacianese o expacianese - punti 60.

A parità di punteggio la graduatoria verrà formata in ordine alla presentazione delle domande pervenute entro la scadenza fissata con pubblico avviso.

2) I loculi a disposizione vengono assegnati soltanto in presenza di salma e nei casi in cui il defunto abbia i requisiti di residenza previsti alla lettera b) del presente articolo, deve essere fatta per fila a scelta del richiedente, da sinistra verso destra e in base alle disponibilità del momento. Nel caso in cui il richiedente sia coniuge superstite, questo ha la facoltà di richiedere in concessione il loculo accanto.

Art. 56

Modalità di concessione Ossari e Nicchie

- Gli ossari e le nicchie vengono assegnati a scelta del richiedente in ordine alla presentazione della domanda ed in base alla disponibilità del momento.